

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale valutazioni ambientali

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura – DG Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V

[dg-abap@pec.cultura.gov.it/](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

soprime@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169

Il/la sottoscritto/a COCUZZA IRENE

presenta le seguenti osservazioni in merito al progetto sopra indicato.

Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:


“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell’opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un’alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell’opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

In altri elaborati il proponente fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In ogni caso consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” e “1d” del

¹<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

Piano paesaggistico dell'ambito 9, come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "1d" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "1m" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia – carta delle interferenze con il sistema dei vincoli – tav. 1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime
"1d. **Paesaggio dell'area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...**

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia".

In riferimento al regime

"1m: **Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3**" dispongono che
"In queste aree non è consentito:

[...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti;

[...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

[...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati".

L'art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

"In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali".

E' evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell'ambito 9.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, *“A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso”*.

Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Messina, 10/04/2024

Il dichiarante

